

Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali e/o di servizio

Approvato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 56 del 29/09/2016
Modificato con deliberazione di Comitato Esecutivo n. 19 del 09/02/2018

Regolamento incarichi professionali e/o servizio_mod1_ok

- 1 / 8 -

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale



Parco del
Frignano



Parco dei Sassi
di Roccamalatina



Riserva naturale
Casse di espansione
del fiume Secchia

Sede legale: Viale Martiri della Libertà, 34 • 41121 Modena

C.F. 94164020367 • Part. IVA 03435780360

tel 059 209311 • cell 348 5219711 • fax 059 209803

protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it • <http://www.parchiemiliacentrale.it>

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Attivazione della procedura.....	3
Articolo 3 - Destinatari degli incarichi.....	3
Articolo 4 - Costituzione degli elenchi di professionisti	4
Articolo 5 - Cancellazione dall'elenco	5
Articolo 6 - Criteri di affidamento degli incarichi.....	5
Articolo 7 - Soglie economiche per l'affidamento degli incarichi di servizio	6
Articolo 8 - Pubblicità	7
Articolo 9 - Contratto d'incarico professionale e/o di servizio.....	7
Articolo 10 - Norme finali e transitorie - Entrata in vigore	8

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura per l'affidamento a soggetti esterni di incarichi professionali e/o di servizio di importo inferiore a 100.000,00 Euro, relativi alla progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al collaudo, rilievi, stime, pratiche catastali, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e studi geologici e relative relazioni e/o perizie geotecniche o sismiche, sondaggi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica di elaborati progettuali.
2. Si considerano ricompresi nella disciplina del presente Regolamento anche le attività professionali e di servizio inerenti la progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, al collaudo in ambito di attività di tipo forestale nel senso più ampio del termine, essendo l'Ente impegnato in tale ambito per le proprie finalità statutarie.
3. Si considerano altresì ricompresi nella disciplina del presente Regolamento anche le attività professionali e di servizio per l'adempimento a disposizioni regionali e nazionali per ambiti professionali specificatamente normati e per i quali l'Ente non abbia la possibilità di provvedere con proprie professionalità interne o con altre metodologie pubbliche di individuazione.
4. Si considerano ricompresi nella disciplina del presente Regolamento anche le attività professionali e di servizio inerenti, nel senso più ampio dei termini, la ricerca scientifica, l'elaborazione di strumenti cartografici e di tutela e regolamentazione ambientale, essendo l'Ente impegnato in tali ambiti per le proprie finalità statutarie.
5. Si considerano altresì ricompresi nella disciplina del presente Regolamento anche le attività professionali e di servizio attinenti, nel senso più ampio dei termini, alle attività turistiche di accompagnamento, di comunicazione e divulgazione e di didattica ambientale e sostenibile, essendo l'Ente impegnato in tale ambito per le proprie finalità statutarie.
6. Tutti gli importi economici indicati nel presente Regolamento si intendono al lordo degli oneri previdenziali di cassa (se dovuti) e al netto dell'IVA di legge.

Articolo 2

Attivazione della procedura

1. La procedura prevista dal presente Regolamento può essere attivata solo dopo che il Responsabile unico del procedimento (di seguito RUP) di concerto con il Direttore dell'Ente, abbia accertato:
 - la carenza di personale tecnico nell'organico e sia stato verificato che l'importo stimato per l'affidamento dell'incarico e/o degli incarichi sia inferiore ad Euro 100.000,00
 - la rispondenza, limitatamente agli incarichi afferenti alle opere pubbliche, alla programmazione prevista dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e agli altri strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente.

Articolo 3

Destinatari degli incarichi

1. Gli incarichi esterni, di importo inferiore a 100.000,00 Euro, riferiti agli ambiti attinenti specificatamente alle indicazioni di cui all'Art. 1 del presente Regolamento e alle competenze di cui all'art. 46 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, sono conferiti oltre che ai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016 anche ai Dottori Agronomi e Forestali, ai Dottori Geologi o ad altri soggetti professionali regolarmente iscritti ed abilitati al proprio albo/ordine professionale di competenza, ove le caratteristiche curriculari ne evidenzino le competenze, per i quali non sussistono le cause di esclusione di

cui all'art. 80 e in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del medesimo decreto nonché in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali di legge, a seconda della tipologia professionale ritenuta più idonea dal RUP di concerto con il Direttore dell'Ente.

2. Gli incarichi esterni, di importo inferiore a 100.000,00 Euro, riferiti agli ambiti attinenti specificatamente alle indicazioni di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, possono essere conferiti ai soggetti per i quali non esiste un albo e/o uno specifico ordine professionale ove le caratteristiche curriculari ne evidenzino le competenze, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 e in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del medesimo decreto nonché in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali di legge, a seconda della tipologia professionale ritenuta più idonea dal RUP di concerto con il Direttore dell'Ente.

3. Gli incarichi esterni, di importo inferiore a 100.000,00 Euro, riferiti agli ambiti attinenti specificatamente alle indicazioni di cui all'Art. 1 del presente Regolamento, possono essere conferiti anche a società, studi professionali, associazioni temporanee di soggetti professionali, e altri soggetti economici

4. Gli incarichi e/o servizi professionali di cui al comma 1 del presente Articolo, ove le caratteristiche curriculari ne evidenzino le competenze, possono essere conferiti a condizione che almeno uno dei soci e/o componenti risulti essere regolarmente iscritto ed abilitato al proprio albo/ordine professionale di competenza, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 e in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del medesimo decreto nonché in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali di legge, a seconda della tipologia professionale ritenuta più idonea dal RUP di concerto con il Direttore dell'Ente.

Articolo 4 **Costituzione degli elenchi di professionisti**

1. Sono istituiti gli elenchi dei soggetti professionali per il conferimento degli incarichi di cui al precedente Articolo 1 da utilizzare in relazione alla tipologia e alle esigenze tecniche dell'Ente.

2. Gli elenchi formati per ogni singolo ambito professionale di cui all'Art. 1 hanno validità triennale e sono aggiornati con le nuove istanze che pervengono, o con le istanze di professionisti già inclusi che comunicano titoli nel frattempo acquisiti.

3. Per la creazione degli elenchi saranno redatti appositi avvisi pubblici approvati con determinazioni del Direttore dell'Ente contenente le indicazioni delle tipologie professionali per le quali gli interessati potranno avanzare istanza d'iscrizione. Al bando sarà allegata la modulistica necessaria per poter formalizzare l'iscrizione all'albo.

4. L'albo avrà una durata triennale e potrà essere eventualmente rinnovato con atto del Direttore dell'Ente con le medesime condizioni per un ulteriore triennio. Pertanto i soggetti professionali che hanno già inviato nel corso del triennio precedente la propria documentazione non dovranno inviare una nuova domanda di iscrizione, salvo eventuale aggiornamento del curriculum professionale che può essere inviato in ogni momento.

5. Dopo la scadenza dell'eventuale rinnovo dell'albo triennale l'Ente dovrà procedere con l'emissione di un nuovo bando per il nuovo l'aggiornamento dell'elenco dei professionisti; in tal caso i soggetti professionali che hanno già inviato nel corso dei due trienni precedenti la propria documentazione dovranno inviare una nuova domanda di iscrizione.

6. Nel bando saranno esplicitate le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione, le cause di esclusione, la durata, la modulistica di partecipazione, la documentazione che dovrà essere prodotta dal soggetto professionale, oltre a quanto già indicato nel presente Regolamento.

7. Durante il triennio di validità dell'albo ogni nuovo iscritto verrà inserito nell'elenco dei soggetti già presenti.

8. Per ottenere l'iscrizione all'elenco i soggetti di cui all'Art. 3 interessati devono presentare

istanza di inserimento indirizzata all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale.

9. L'istanza, in carta libera, dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione minima:

- a) scheda tecnica/curriculum professionale, indicante la tipologia professionale per la quale si concorre, con specificazione degli incarichi/attività espletati negli ultimi cinque anni;
- b) descrizione della struttura tecnica ed organizzativa.

10. L'elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti ai quali affidare in base alle esigenze dell'Ente, incarichi professionali per l'effettuazione delle prestazioni di cui all'Art. 1.

11. L'Ente con l'applicazione del presente Regolamento intende garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché il principio di rotazione assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti i soggetti professionali iscritti in ciascun elenco per le tipologie professionali.

12. L'acquisizione dell'istanza e l'inserimento nell'elenco non comporterà pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto al soggetto inserito in elenco in ordine all'eventuale conferimento.

Articolo 5

Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco del soggetto professionale iscritto, è disposta d'ufficio a seguito della comunicazione da parte dell'Ordine di appartenenza di sospensione e/o di provvedimenti disciplinari specifici, o in caso di mancata regolarità contributiva e/o assicurativa. Non normalizzata nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Ente.

2. La cancellazione potrà avvenire anche su richiesta dell'interessato.

Articolo 6

Criteri di affidamento degli incarichi

1. L'Ente procede all'affidamento degli incarichi di cui all'Art. 1 del presente Regolamento ai soggetti professionali di cui al precedente Art. 3 efficacemente compresi nell'elenco costituito di cui all'Art. 4, ferma restando l'effettiva competenza nel settore, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, libera concorrenza, proporzionalità, rotazione, efficienza ed efficacia, secondo le modalità indicate nell'invito.

2. Gli incarichi vengono affidati previa selezione, con atto del Direttore dell'Ente, di un numero di soggetti professionali, validamente iscritti nell'elenco, secondo le soglie indicate al successivo Art. 7 del presente Regolamento.

3. L'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida n. 1 di attuazione approvate dall'ANAC:

- a) in favore del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara per incarichi di servizio di cui all'Art. 1 di importo inferiore a 30.000,00 Euro.
- b) secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per incarichi di servizio di cui all'Art. 1 di importo, rispetto a quello posto a base di gara, superiore a 30.000,00 Euro e inferiore ai limiti del presente Regolamento, valutabile con altri criteri, oltre al prezzo, pertinenti alla natura, all'oggetto dell'incarico in con-

formità a quanto previsto dalle sopracitate Linee guida n. 1 al titolo VI *"Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo"*.

In casi particolari, l'Ente si riserva la possibilità di effettuare aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche per importi inferiori a 30.000,00 Euro.

Articolo 7

Soglie economiche per l'affidamento degli incarichi di servizio

1. Gli incarichi professionali e/o di servizio di cui all'Art. 1 potranno essere attribuiti dal RUP di concerto con il Direttore dell'Ente a soggetti professionali iscritti nell'elenco in riferimento ai criteri indicati al precedente Art. 6, rispetto alle soglie economiche di seguito indicate:

- a) per importo stimato pari o inferiore a 30.000,00 Euro mediante affidamento diretto. In tal caso il RUP provvederà a richiedere al soggetto professionale individuato un'offerta di ribasso sull'importo della prestazione, stimato sulla base della procedura progettuale dell'Ente;
- b) per importo stimato superiore a 30.000,00 Euro e pari o inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento previa acquisizione di 3 preventivi di soggetti professionali, a scelta insindacabile del RUP, per consentire di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento dell'economicità della prestazione resa.

2. Per importo stimato superiore a 40.000,00 Euro e pari o inferiore ad 100.000,00 Euro gli incarichi professionali e/o di servizio di cui all'Art. 1 sono attribuiti mediante procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nell'elenco di cui all'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

3. Nel caso i cui nell'elenco per la tipologia professionale prescelta dall'Ente per l'affidamento di un incarico e/o servizio professionale di cui all'Art. 1 non vi sia un numero di iscritti sufficiente di soggetti tale da garantire il rispetto di quanto indicato all'Art. 4 comma 5 del presente Regolamento, l'Ente procederà all'individuazione dei soggetti mediante manifestazione di interesse.

4. I soggetti professionali iscritti alla manifestazione d'interesse sono invitati alla gara mediante procedura negoziata, ferma restando l'effettiva competenza nel settore oggetto dell'incarico e/o servizio, rilevabile dalla scheda tecnica/curriculum, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Saranno ammessi esclusivamente i soggetti che dimostreranno di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di essere in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del medesimo decreto e in regola con gli adempimenti assicurativi, contributivi e fiscali di legge.

6. Nella lettera d'invito sono esplicitati i criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi per l'aggiudicazione dell'incarico professionale e/o di servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. Nel caso per la tipologia professionale prescelta dall'Ente per l'affidamento di un incarico e/o servizio professionale di cui all'Art. 1 non sia stato costituito apposito elenco secondo i principi e le disposizioni di cui al presente Regolamento, l'Ente procederà all'individuazione del soggetto professionale contraente, in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 3 del presente Regolamento, secondo i seguenti criteri:

- a) per importo stimato pari o inferiore a 10.000,00 Euro mediante affidamento diretto. In tal caso il RUP, provvederà a richiedere al soggetto professionale individuato un'offerta di ribasso sull'importo della prestazione, stimato sulla base della procedura progettuale dell'Ente;
- b) per importo stimato superiore a 10.000,00 Euro e pari o inferiore a 40.000,00 Euro mediante

affidamento previa acquisizione di 3 preventivi di soggetti professionali, a scelta insindacabile dell'Ente, per consentire di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un'ottica di garanzia della qualità, nel giusto temperamento dell'economicità della prestazione resa;

- c) per importo stimato superiore a 40.000,00 Euro e pari o inferiore a 100.000,00 Euro mediante apposita manifestazione di interesse o altra forma di procedura aperta secondo le disposizioni normative di riferimento.

8. I soggetti professionali sono invitati alla procedura selettiva ferma restando l'effettiva competenza nel settore oggetto dell'incarico e/o servizio, rilevabile dalla scheda tecnica/curriculum, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

9. Saranno ammessi esclusivamente i soggetti che dimostreranno di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del medesimo decreto e in regola con gli adempimenti assicurativi, contributivi e fiscali di legge.

10. Nella lettera d'invito sono esplicitati i criteri di selezione e di attribuzione dei punteggi per l'aggiudicazione dell'incarico professionale e/o di servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 8 **Pubblicità**

1. L'avviso per la prima istituzione e per ogni successivo rinnovo e/o nuova istituzione dell'elenco è pubblicato all'Albo Pretorio informatico dell'Ente per non meno di 30 giorni naturali e consecutivi, in modo permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente e sul portale della trasparenza amministrativa, annunciato sul profilo Facebook, inviato ai Comuni delle Comunità delle Aree Protette in gestione all'Ente.

2. La pubblicazione dell'avviso sul sito internet istituzionale e sul portale della trasparenza amministrativa dell'Ente è permanente per consentire l'inoltro di istanze, da inserire successivamente.

Articolo 9 **Contratto d'incarico professionale e/o di servizio**

1. Per lo svolgimento degli incarichi professionali e/o di servizio oggetto del presente Regolamento si procederà alla sottoscrizione di apposita convenzione d'incarico che preveda le seguenti minime condizioni di contratto:

- a) specificazione di dettaglio dell'oggetto della prestazione;
- b) corrispettivo computato sulla base dell'offerta del professionista;
- c) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'art. 83 del medesimo decreto;
- d) essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali di legge;
- e) assenza di cause di conflitto d'interesse fra il soggetto professionale individuato e l'Ente appaltante;
- f) previsione delle garanzie assicurative per tutta la durata contrattuale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- g) previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
- h) previsione di clausole risolutive espresse;
- i) obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;

- j) clausole riferite alla specificità della prestazione.
2. La convenzione d'incarico professionale di servizio è stipulata secondo le seguenti modalità:
- a) per gli incarichi professionali e/o di servizio di importo fino a 5.000,00 Euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere anche tramite la posta elettronica certificata o strumenti analoghi;
 - b) per gli incarichi professionali di servizio di importo superiore a 5.000,00 Euro mediante scrittura privata elaborata in modalità elettronica e firmata dalle parti con l'utilizzo di firma digitale conforme alla normativa vigente.

Articolo 10

Norme finali e transitorie - Entrata in vigore

- 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le normative regionali e nazionali di riferimento.
- 2. È fatta impregiudicata la facoltà dell'Ente di poter attivare sempre e comunque procedure ad evidenza pubblica o di utilizzare dei sistemi dinamici di acquisizione, disponibili sui portali telematici nazionali (Consip) e regionali (IntercentER), per qualunque importo e qualunque tipologia di tipologia professionale in deroga delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
- 3. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione secondo le vigenti disposizioni normative.
- 4. Il presente Regolamento, decorsi i termini di cui al precedente comma 3 del presente articolo, è pubblicato stabilmente sul sito internet istituzionale dell'Ente e sul portale dedicato alla trasparenza amministrativa.